

Ordinanza municipale

che fissa le tariffe per i controlli degli impianti a combustione degli impianti alimentati con olio^{EL} o gas pellet, cippato, legna, mattonelle, carbone e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW esistenti sul territorio comunale – 19° periodo 2019 - 2021

Risoluzione n. 2030 del 6 luglio 2020 ha deciso:

Il Municipio di Stabio, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt 2018), del 1 giugno 2018
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio EL o gas (TCC);
- La legge federale sulla Esecuzione e sul fallimento (LEF) del 11 aprile 1889;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- la legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008
- il Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26 ottobre 2016
- l'art. 48 del Regolamento Organico Comunale di Stabio del 1 gennaio 2002;

o r d i n a :

Art. 1 Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio EL o gas e legna (art. 13 OIAAt).
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero) o gas con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW o a legna con potenza termica pari od inferiore ad 70 kW, esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

3. Per ogni controllo il Municipio per il tramite del controllore preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni e delle Tasse comunali. L'ammontare della tassa è definita nell' art 13 del Tariffario per le prestazioni materia di ambiente.
4. I controlli di impianti alimentati con olio o gas pari od inferiore ad 1 MW o a legna con potenza termica pari od inferiore ad 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPASS.

Art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento,
 - partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo (quindi non corrispondono a due anni civili).
 - Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIA. Il controllore segnala al Municipio i casi ai quali si dovranno ordinare i provvedimenti necessari.

Art. 3 Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIA)
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.
 - La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016.
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a. consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb),
 - b. notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
4. I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art. 4 *Categorie di impianti*

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio EL o gas:
- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
 - bruciatore a olio EL aria soffiata a 1 stadio.
- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio EL o gas:
- bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a olio EL aria soffiata a 2 stadi o modulante.
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
- bruciatore sia olio EL che gas a 2 stadi;
 - bruciatore sia olio EL che gas modulante.
- d) Categoria 4 – motori stazionari
- impianti ibridi e di cogenerazione a gas;
 - gruppi elettrogeni e compressori diesel.
- e) Categoria 5 –
- impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. c) + f). Direttive per i controlli della combustione);
 - impianti radianti e impianti speciali.
- f) Categoria 6 – Impianti a legna
- impianti alimentati a pellet/cippato/legna a carica automatica;
 - impianti alimentati a legna/mattonelle/carbone a carica manuale.

Art. 5 *Tariffe applicate*

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 1 esistente viene fatturato (tasse cantonali e comunali) un importo di | Fr. 95.00 |
| 2. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 2 esistente viene fatturato (tasse cantonali e comunali) un importo di | Fr. 120.00 |
| 3. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 3 esistente viene fatturato (tasse cantonali e comunali) un importo di | Fr. 150.00 |
| 4. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 4 esistente viene fatturato (tasse cantonali e comunali) un importo di | Fr. 120.00 |
| 5. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 5 esistente viene fatturato (tasse cantonali e comunali) un importo di | Fr. 120.00 |
| 6. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 6 esistente viene fatturato (tasse cantonali e comunali) un importo di | Fr. 210.00 |
| 7. Per la registrazione dei dati della regolazione (inserimento nel ConComDat) di una misurazione ufficiosa a seguito di un ordine di regolazione, viene prelevata una tassa di | Fr. 40.00 |

Tutte le tariffe espone nei punti da 1 a 6 sono comprensive dell'IVA e della tassa cantonale.

Art. 6 Controlli supplementari

1. Per i controlli richiesti dal proprietario, controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare alla misura di regolazione.
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
Tassa come da punto 7 dell'art. 5
4. Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. lett 1 lett a) , 5 cpv2 lett a) e b) ROIAt il controllore ordina i provvedimenti necessari e dop 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.
Tassa come da punto 7 dell'art. 5
5. Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

Art. 7 Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse.

- | | |
|---|------------------|
| – Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati: | Fr. 20.00 |
| – Tassa per richiami scritti in forma raccomandata: | Fr. 8.00 |
| – Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento: | Fr. 50.00 |

Art. 8 Censimento cantonale degli impianti

Il proprietario dello stabile, od un suo rappresentante, deve ritornare il formulario inviatogli per corrispondenza, in caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse.

- | | |
|--|-------------------|
| – Tassa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione: | Fr. 120.00 |
| – Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati al sopralluogo: | Fr. 50.00 |
| – Tassa a partire dal terzo appuntamento: | Fr. 50.00 |

Art. 9 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- Tassa d’invio diffida per il mancato risanamento: **Fr. 200.00**
- Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell’avvenuto risanamento dell’impianto dopo la scadenza del termine imposto: **Fr. 150.00**
- Tassa di messa fuori esercizio forzata: **Fr. 350.00**
- Tassa per la mancata presenza durante l’esecuzione: **Fr. 150.00**

Art. 10 Debitore

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

1. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sull’ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art. 11 Incarico al controllore designato dal Municipio

Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune di Stabio.

L’incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art. 12 Doveri del controllore

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell’impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell’impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

Art. 13 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 14 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza abroga l’Ordinanza Municipale concernente il controllo degli impianti a combustione del 11 novembre 2017

Viene pubblicata per il periodo di 30 giorni agli albi comunali dall’8 luglio 2020 ed entra in vigore scaduto termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti